



Bruxelles, 15 maggio 2020  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2020/0080(NLE)**

---

---

**8046/20  
ADD 1**

**UD 77**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 maggio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 196 final - ANNEXES 1 to 2
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 196 final - ANNEXES 1 to 2.

---

All.: COM(2020) 196 final - ANNEXES 1 to 2



Bruxelles, 15.5.2020  
COM(2020) 196 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**della**

### **Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato**

## ALLEGATO I

### **La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'Organizzazione mondiale delle dogane**

#### 1. PRINCIPI

Nell'ambito dell'OMD, l'Unione:

- a) promuove, contribuisce alla e facilita la classificazione doganale delle merci e un'interpretazione e un'applicazione uniformi del SA ed elimina progressivamente cause e controversie relative a interpretazioni divergenti del SA;
- b) si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle decisioni del comitato SA e garantisce che le decisioni adottate nell'ambito dell'OMD siano conformi alla convenzione SA;
- c) garantisce che le misure adottate dall'OMD siano coerenti con le regole generali per l'interpretazione del SA;
- d) promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche elaborate dall'Unione nel settore interessato;
- e) promuove la semplificazione e la modernizzazione della nomenclatura del SA secondo l'evoluzione delle esigenze degli utilizzatori e lo sviluppo di nuove tecnologie;
- f) garantisce la coerenza con le altre politiche e gli altri impegni internazionali.

#### 2. CRITERI

Le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione nell'OMD sono le seguenti.

(a) Criteri generali:

- il principio che, nell'interesse della certezza del diritto e della facilità della verifica, il criterio decisivo per la classificazione delle merci a fini doganali sia in generale da reperire nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite dal testo delle pertinenti voci del SA e nelle note di sezione o di capitolo,
- le regole generali per l'interpretazione del SA stabilite nell'allegato della convenzione SA<sup>1</sup>.

Se del caso, sarà preso in considerazione quanto segue.

(b) Criteri specifici:

- la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di classificazione doganale delle merci,
- la nomenclatura del SA e le note esplicative del SA, i pareri e le decisioni di classificazione adottati dal comitato SA,
- le sottovoci della nomenclatura combinata (NC)<sup>2</sup> e le note esplicative della NC,
- i regolamenti e le decisioni di classificazione adottati dal Consiglio o dalla Commissione,

---

<sup>1</sup> Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- le conclusioni del comitato del codice doganale, sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica",
- ed eventuali altri orientamenti sulla classificazione doganale delle merci formulati dalle istituzioni sotto forma di atti giuridici o linee guida.

### 3. ORIENTAMENTI

Se del caso, l'Unione si adopera per sostenere l'adozione delle seguenti decisioni in seno all'OMD, secondo i predetti principi e criteri:

- a) proporre e redigere note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri sull'interpretazione del sistema armonizzato;
- b) redigere raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.

## **ALLEGATO II**

### **Definizione della posizione che l'Unione dovrà assumere nell'Organizzazione mondiale delle dogane**

Prima di ogni riunione del comitato SA, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti giuridici per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei dati tecnici e delle altre informazioni pertinenti più recenti trasmessi alla Commissione, conformemente ai principi, a criteri e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e in base a tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con un anticipo sufficiente prima di ciascuna riunione del comitato SA di cui al precedente paragrafo, un documento scritto nel quale si delineano gli elementi della definizione della posizione dell'Unione proposta. Entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha informato il Consiglio o i suoi organi preparatori, il Consiglio ha la facoltà di esprimere il suo disaccordo con la posizione proposta in relazione a una o più decisioni SA individuali interessate.

Per tutelare i diritti dell'Unione ed evitare che sia adottata dall'OMD una decisione su una questione in merito alla quale il Consiglio non è in grado di raggiungere una posizione prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, la Commissione chiede a nome dell'Unione che la questione sia rinviata al consiglio dell'OMD e sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA.

Nei casi in cui la posizione dell'Unione differisca sostanzialmente dalla decisione adottata dal comitato SA, la Commissione, con anticipo sufficiente prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori un documento scritto nel quale indica se la decisione o le decisioni in questione possano essere accettate o se la questione debba essere rinviata al consiglio dell'OMD e sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA. Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha informato il Consiglio o i suoi organi preparatori, il Consiglio ha la facoltà di esprimere il suo disaccordo con la posizione proposta in relazione a una o più decisioni SA individuali che devono essere adottate dall'OMD.